

**ALLEGATO M**

**Criteri e modalità di esecuzione dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000****. DGR n. 1181/2025: Interventi finalizzati all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali per l’anno scolastico 2025/2026.**

*Con il presente atto vengono individuati i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli a campione da effettuarsi sui resoconti presentati* *dagli Enti Locali capofila degli Ambiti Territoriali Sociali relativamente all’utilizzo delle risorse per la realizzazione degli* *interventi finalizzati all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali per l’anno scolastico 2025/2026 di cui alla DGR n. 1181/2025.*

Ai sensi dell’art. 71 del DPR n.445/2000 tenendo conto anche delle “*Linee guida in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà e prime disposizioni per l’implementazione degli accordi di fruizione*” di cui alla nota ID VSG\_SGG\_202021621801, il Settore Contrasto al Disagio, a seguito della liquidazione delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali per gli interventi finalizzati all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali per l’anno scolastico 2025/2026 di cui alla DGR n. 1181/2025, effettuerà dei controlli a campione rispetto alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’Allegato L al presene decreto, rese dagli Enti Locali capofila degli Ambiti Territoriali Sociali beneficiari dei contributi in questione.

**Lista di campionamento e percentuale di dichiarazioni soggette a controllo**

Essendo i beneficiari equiparati a livello di rischiosità del rilascio di dichiarazioni mendaci si ritiene di considerare quale unica variabile di stratificazione l’entità del beneficio.

Vengono pertanto definiti due strati dai quali estrarre casualmente i beneficiari da sottoporre a controllo:

* **Strato 1**: beneficiari di un contributo superiore o uguale al valore medio dei contributi assegnati;
* **Strato 2**: beneficiari di un contributo inferiore al valore medio dei contributi assegnati.

Da ciascuno dei due strati sono quindi estratti in modalità casuale un campione di beneficiari così costituito:

* dallo Strato 1: un campione di almeno il **10%** tra i beneficiari del contributo spettante;
* dallo Strato 2: un campione di almeno il **5%** tra i beneficiari del contributo spettante.

L’estrazione del campione verrà effettuata dal Settore Controllo di Gestione e Sistemi Statistici al quale la Dirigente del Settore Contrasto al Disagio, terminata la fase istruttoria della rendicontazione e della liquidazione delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali così come previsto dall’Allegato A al presente decreto, inoltrerà la richiesta contenente le indicazioni circa le modalità del campionamento di cui al presente decreto ed il prospetto di riparto con la specifica per Ambito Territoriale Sociale.

**Verifica della veridicità del contenuto delle dichiarazioni**

Gli enti sorteggiati verranno informati tramite PEC e avranno 30 gg dalla data di ricezione della comunicazione per trasmettere all’indirizzo PEC: [regione.marche.contrastodisagio@emarche.it](mailto:regione.marche.contrastodisagio@emarche.it) tutti i documenti in grado di comprovare la rispondenza a verità di quanto dichiarato nell’Allegato L di cui al presente decreto, nello specifico:

* copia degli atti di liquidazione, mandati e quietanze di pagamento che dimostrino l’effettivo utilizzo delle risorse trasferite per l’attuazione degli interventi finalizzati all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità sensoriali nell’anno scolastico 2025/2026, in corrispondenza con quanto dichiarato nell’allegato L, anche rispetto alla distinzione per singolo intervento.

Qualora entro 30 gg. dalla richiesta non pervenga la suddetta documentazione, la responsabile del procedimento e dei controlli, procede alla notifica di un sollecito che contenga l’espresso avvertimento che, in mancanza di riscontro entro i 15 gg. successivi, quanto dichiarato verrà considerato “non verificabile” configurandosi l’ipotesi di violazione dei doveri d’ufficio da parte dei responsabili dell’omissione ai sensi al comma 3 dell’art. 72 del DPR 445/2000.

**Esito dei controlli**

Se a seguito del controllo viene confermata la piena corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze della documentazione, l’informazione viene considerata come “positiva” mentre se la verifica risulta solo parzialmente positiva costituisce sempre un’informazione “negativa” o una informazione “non verificabile” e nel verbale che verrà redatto dal responsabile del procedimento sarà esposta la specifica parte del controllo che ha dato esito negativo.

Qualora l’informazione venga verificata come “negativa” occorre valutare se la stessa possa considerarsi “irrilevante” ai sensi dell’art. 71, comma 3 del DPR 445/2000, avendo riguardo, ad esempio, alle seguenti circostanze:

1. errori materiali e/o inesattezze nella dichiarazione che costituiscono falsità palesemente irrilevanti in quanto inidonee a modificare gli esiti dell’istruttoria;
2. discordanza tra le informazioni rese e le risultanze del controllo, che riguardino meri aspetti formali e di procedura e non incidano sulla sussistenza dei requisiti ai quali le dichiarazioni si riferiscono;
3. errate informazioni su circostanze irrilevanti o estranee rispetto a quelle oggetto di istruttoria.

Nelle situazioni sopra elencate e comunque laddove emergano incertezze o elementi equivoci concernenti le dichiarazioni o risulti evidente che il dichiarante non abbia compreso il contenuto di dichiarazioni dei moduli predisposti per la rendicontazione, il responsabile del procedimento che ha acquisito la dichiarazione invita il dichiarante ad integrare o rendere chiarimenti su quanto dichiarato entro 15 gg., con l’avvertenza che, in mancanza di riscontro, il verbale di controllo sarà concluso con esito “negativo”.

Il controllo si intende concluso non appena sia stata acquisita la totalità dei riscontri sulle informazioni da verificare; delle operazioni di controllo è redatto apposito verbale contenente una sommaria descrizione delle modalità di effettuazione delle operazioni di controllo ed una scheda analitica per ciascun controllo effettuato con specifica indicazione dell’esito.

Dalle operazioni di controllo possono scaturire, quindi, i seguenti esiti concernenti le singole informazioni soggette a verifica:

* positiva (o verificata positivamente);
* non verificabile (per causa non imputabile al dichiarante);
* negativa (o verificata negativamente);
* negativa irrilevante.

Nel caso di verifiche negative irrilevanti e di dichiarazioni che presentano incertezze o elementi equivoci, chiariti in sede di riscontro alle richieste di chiarimenti, il procedimento si conclude con l’acquisizione agli atti della verbalizzazione dell’esito dei controlli.

Negli altri casi, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, il responsabile del procedimento individuato procede a:

1. l’avvio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, ex articolo 75 del DPR 445/2000, il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite da parte del soggetto che ha reso le false dichiarazioni.

2. la segnalazione all’autorità giudiziaria conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.).